



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR)

**Informazioni relative ai mercati degli strumenti derivati su merci o
a pronti finalizzate alla definizione di informazioni privilegiate sui
derivati su merci**



Indice

1	Campo d'applicazione	3
2	Riferimenti, abbreviazioni e definizioni.....	3
3	Scopo.....	4
4	Conformità e obblighi di comunicazione	4
4.1	Status degli orientamenti.....	4
4.2	Obblighi di notifica.....	4
5	Orientamenti concernenti le informazioni sui mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti finalizzati a fornire una definizione di informazioni privilegiate sui derivati su merci	5

1 Campo d'applicazione

Chi?

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti e agli investitori, intermediari finanziari, gestori delle sedi di negoziazione e professionisti che organizzano ed effettuano transazioni in derivati su merci (collettivamente, i «partecipanti ai mercati»).

Cosa?

2. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i presenti orientamenti forniscono un elenco indicativo e non esaustivo di informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quando?

3. Gli orientamenti si applicano a distanza di 2 mesi dalla pubblicazione della traduzione nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

2 Riferimenti, abbreviazioni e definizioni

ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
UE	Unione europea
MAR	Regolamento sugli abusi di mercato; regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ¹
MiFID II	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ²
GU	Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

¹ GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 1-61

² GU L 173 del 12.6.2014, pagg. 349-496

REMIT

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso³

3 Scopo

4. I presenti orientamenti si prefiggono lo scopo di fornire esempi indicativi di un'informazione che si può «ragionevolmente attendere sia comunicata o che [debba] essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), MAR, che è uno dei criteri di definizione del concetto di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), MAR. I presenti orientamenti non forniscono indicazioni più specifiche sugli altri criteri di definizione (né in merito ai concetti di precisione delle informazioni e loro sensibilità ai prezzi) né impongono ulteriori requisiti di divulgazione delle informazioni.

4 Conformità e obblighi di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

5. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, MAR. Le autorità competenti e i partecipanti ai mercati sono tenuti a compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

4.2 Obblighi di notifica

6. Le autorità competenti a cui si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se si sono conformate o intendono conformarsi agli orientamenti, indicando le motivazioni per la mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell'ESMA all'indirizzo [\[MARguidelinesGL1@esma.europa.eu\]](mailto:MARguidelinesGL1@esma.europa.eu). Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche.
7. I partecipanti ai mercati non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

³ GU L 326 dell'8.12.2011, pagg. 1-16

5 Orientamenti concernenti le informazioni sui mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti finalizzati a fornire una definizione di informazioni privilegiate sui derivati su merci

8. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, MAR, i presenti orientamenti si prefiggono lo scopo di stabilire un elenco indicativo e non esaustivo di informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), MAR.
9. Il fatto che un particolare tipo di informazione non sia compreso nell'elenco non significa che non possa essere considerato un'informazione privilegiata né peraltro l'inclusione di un tipo di informazione nell'elenco deve significare che essa sia automaticamente da considerare un'informazione privilegiata. Per stabilire se un'informazione è di tipo privilegiato sarà necessario effettuare una valutazione caso per caso sulla base dei criteri enunciati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), MAR.
10. Perché un'informazione possa essere considerata un'informazione che si può «ragionevolmente attendere sia comunicata», essa dovrebbe essere (i) ampiamente accessibile in maniera non discriminatoria dopo la divulgazione, (ii) parte di una dichiarazione ufficiale e non di un parere personale o di un'analisi privata e (iii) altro rispetto a una chiacchiera o a una dichiarazione rilasciata a scopo speculativo.
11. Di seguito sono riportati esempi di informazioni che l'ESMA considera incluse nell'elenco indicativo e non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, MAR.

Esempi di informazioni che riguardano direttamente gli strumenti derivati su merci

12. Le informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate dalle sedi di negoziazione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), MiFID II⁴ indicanti le posizioni

⁴ Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), MiFID II:

«1. Gli Stati membri si assicurano che le imprese di investimento o gli [sic] gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che negozia derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse:

a) pubblichino una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati sulle loro sedi di negoziazione, che specifica il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità del paragrafo 4 e trasmettano tale relazione all'autorità

aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci negoziati sulle loro sedi di negoziazione.

13. Nella misura in cui gli strumenti derivati su merci sono standardizzati, i partecipanti ai mercati si attenderebbero ragionevolmente di ricevere sporadiche informazioni sulle circostanze che influenzano le caratteristiche fondamentali dello strumento derivato su merci o il contratto su cui poggia tale strumento, tra cui una variazione delle specifiche delle merci sottese o dell'indice delle merci sotteso, la periodica riorganizzazione del paniere sotteso o una variazione del punto di consegna.
14. Le informazioni relative ai livelli delle giacenze o ai movimenti delle merci nei magazzini e nelle strutture di stoccaggio che devono essere obbligatoriamente pubblicate o che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate in conformità alle norme o alle prassi di un mercato degli strumenti derivati su merci.

Esempi di informazioni che riguardano indirettamente gli strumenti derivati su merci privi di un mercato a pronti

15. Le informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate da organismi pubblici dell'UE e non solo, tra cui Eurostat, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali o gli uffici o gli istituti nazionali di statistica, in relazione alle statistiche e alle previsioni economiche ufficiali tra cui PIL, dati relativi alla bilancia dei pagamenti e tassi d'inflazione.
16. Le informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate in maniera non discriminatoria da fornitori di informazioni, organizzazioni non a scopo di lucro ed enti governativi in relazione al nolo nel campo dei trasporti marittimi.

Esempi di informazioni che riguardano direttamente un contratto a pronti su merci

17. Informazioni che devono obbligatoriamente essere rese pubbliche ai sensi del regolamento REMIT per i prodotti energetici all'ingrosso (elettricità e gas), comprese le informazioni privilegiate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, REMIT.
18. Le informazioni sulle aste nei mercati a pronti per i contratti relativi alle fonti di energia (aste giornaliera, aste infragiornaliere e mercati di bilanciamento) diffuse successivamente alla

competente e all'ESMA. Quest'ultima procede alla pubblicazione centralizzata delle informazioni contenute nelle relazioni in questione».

Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, secondo comma, MiFID II:
«Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), specificano le posizioni lunghe e corte per categoria di persone, le eventuali modifiche intervenute rispetto alla precedente relazione, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di persone in ciascuna categoria».

data di consegna del prodotto energetico conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o alle regole o prassi del mercato a pronti dei prodotti energetici.

19. Le informazioni statistiche rese pubbliche nella banca dati dell'iniziativa comune relativa alle banche dati delle organizzazioni (JODI) e riguardanti la produzione, le importazioni, le esportazioni, le giacenze, l'input delle raffinerie e la domanda di prodotti correlati al petrolio (per esempio, petrolio greggio, carburante, cherosene), oltre che nella banca dati JODI per il gas.
20. Le comunicazioni ufficiali rilasciate nell'ambito di conferenze dei paesi produttori di petrolio riguardanti le decisioni sui livelli di produzione.
21. Le informazioni sulla produzione, le importazioni, le esportazioni e le giacenze di merci su cui poggia uno strumento derivato su merci e le informazioni relative alle operazioni concernenti l'attività nel mercato a pronti delle merci che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate in conformità alle prassi di quello stesso mercato a pronti.
22. Le informazioni statistiche che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate da organismi pubblici dell'UE e non solo e a livello nazionale in relazione alle merci.
23. Le informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate da piattaforme interagenzia, tese a migliorare la trasparenza dei mercati dei prodotti alimentari e a promuovere il coordinamento dell'azione politica in risposta all'incertezza dei mercati, come il sistema informativo sui mercati agricoli (AMIS).
24. Le informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano diffuse da soggetti privati e riguardanti variazioni delle condizioni che disciplinano il deposito delle merci (orari di apertura, costi, ecc.), la frequenza di carico o scarico o, più in generale, la loro capacità di gestire la merce per il deposito e la consegna, i livelli di giacenza o la movimentazione di merci nei magazzini, pubblicate conformemente alle prassi di un mercato a pronti delle merci.
25. Le informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate in relazione all'esistenza di una malattia seria che ha colpito i prodotti agricoli o a variazioni delle politiche in materia di sovvenzioni relative a tali prodotti, derivanti da decisioni di organismi pubblici.
26. Le informazioni riguardanti le attività intraprese e le misure adottate dalla Commissione, dagli Stati membri e da altri organismi ufficialmente designati incaricati di gestire i mercati agricoli nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e la pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) nella misura in cui tali informazioni siano rese pubbliche da tali organismi.